



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
22^a Seduta
Lunedì 19 settembre 2011

Deliberazione n. 134 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 47, assenti 3

...omissis...

Il Presidente, quindi, essendo stati approvati separatamente i sette articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 47, a favore 47 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Talarico

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 27 settembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)



[Handwritten signature]



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 134 del 19 settembre 2011

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 1996, N. 3

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 settembre 2011.

Reggio Calabria, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE
(Francesco Talarico)



Art. 1

(Modifica dell'art. 3)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) le parole "ad euro 200,00" sono sostituite dalle parole "a 400,00 euro".

Art. 2

(Modifica dell'art. 8)

1. L'articolo 8 (Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è così sostituito:

"Art. 8 (Trattenute per indennità di fine mandato)

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 4 per cento, quale contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato."

Art. 3

(Modifica della rubrica del capo IV)

1. La rubrica del capo IV della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è così sostituita: "Indennità di fine mandato".

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, nonché quelle previste dagli articoli dal 14 al 23 della predetta legge, continuano a trovare applicazione in favore di tutti coloro che hanno versato e versano i relativi contributi e che comunque, alla fine della nona legislatura, sono in possesso dei requisiti minimi per l'erogazione dell'assegno vitalizio ovvero in favore dell'eventuale familiare superstite.

2. Il Consigliere che alla fine della nona legislatura non ha maturato, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, i requisiti per il conseguimento dell'assegno vitalizio, ha diritto alla restituzione integrale dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

Art. 5

(Disposizioni abrogative)

1. Gli articoli dal 14 al 23 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono abrogati.



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 6
(Efficacia della legge)

1. La presente legge, ad eccezione dell'articolo 1, produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.